TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

AVVISO

A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono tenuti al pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) tutti i proprietari di fabbricati destinati ad abitazione principale (comprese le sue pertinenze) e dei fabbricati rurali, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
I criteri di determinazione della base imponibile, nonché le definizioni adottate dalla normativa richiamano espressamente quelle esistenti in materia di IMU.
Per cui:

Definizioni:
Abitazione principale: il fabbricato nel quale il soggetto passivo ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Pertinenze dell'abitazione principale: pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo.
Fabbricato rurale ad uso strumentale: fabbricati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni

Calcolo base imponibile

L'importo su cui applicare le aliquote per la determinazione dell'Imposta dovuta è determinato applicando le medesime regole dell'IMU:
Fabbricati: Rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata per uno dei seguenti moltiplicatori in relazione alla categoria catastale:

Tipologia Immobile	**Moltiplicatore IMU**
cat. A con esclusione delle A10	160
cat. C/2, C6, C7	160
cat. B	140
cat. C/3, C/4 e C/5	140
cat. A10	80
cat. D	65
cat. D5	80
cat. C/1	55

Scadenze di pagamento e aliquote

Con delibera n.31 del 01/08/2014 il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

	Fattispecie	Aliquota
1	Abitazione principale e immobili ad essi equiparati, comprese le pertinenze (come definite ai fini IMU)	2,5 per mille
2	Abitazione principale e immobili ad essi equiparati, comprese le pertinenze (come definite ai fini IMU) per i quali i soggetti passivi siamo titolari di un unico fabbricato, siano pensionati ed il reddito ISEE del nucleo familiare sia inferiore ad €. 8.000,00	0
3	Fabbricati Rurali ad uso strumentale	1 per mille
4	Altri immobili	0

L'aliquota ridotta di cui al punto 2 viene autoliquidata ed é subordinata alla presentazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo del modello di dichiarazione corredato di dichiarazione ISEE.

Modalità di versamento
Il versamento deve essere effettuato a mezzo modello F24 in due rate:
Acconto 50% entro il 16/06/2015;
Saldo restante 50% entro il 16/12/2015
Unica rata 100% entro il 16/06/2015
utilizzando i seguenti codici tributo:

Codice tributo	Descrizione
3958	TASI su abitazione principale e sue pertinenze
3959	TASI Fabbricati rurali ad uso strumentale
Codice catastale del comune	A323

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, determinata in relazione alla fattispecie imponibile del soggetto che oltre al possesso ne ha anche la detenzione

Ravvedimento operoso
Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta dovuta, barrando la casella *"Ravv.*
Di seguito ricapitoliamo le metodologie di calcolo del ravvedimento:
- "**Sprint**", effettuabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento. La sanzione ordinaria del 30 per cento, applicabile sui pagamenti di imposte tardivi od omessi, si riduce allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo.
- "**Breve**", effettuabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza,

che prevede una riduzione della sanzione al 3%.
- “**Lungo**”, effettuabile oltre il trentesimo giorno, che prevede una riduzione della sanzione al 3,75%. In tutti i casi si calcolano anche gli interessi per i giorni di ritardo con tasso annuale pari a 1.00%,

Esempi di calcolo e compilazione modello F24

Esempio 1

Proprietario di un’immobile (proprietà 100%), sua abitazione principale, di rendita pari ad €1.800 e un’autorimessa pertinenziale di €200 di rendita. Il versamento a saldo viene fatto considerando l’aliquota *approvata del 0,25%* . La TASI dovuta risulta essere di €. 840,00 così calcolato (€2.000 * 1,05 * 160 * 0,25%) = €840,00 (I rata al 16/10/2014 €. 420,00 – II rata al 16/12/2014 €. 420,00 – Unica rata al 16/10/2014 €. 840,00)

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc	Saldo	Numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati	
A 3 2 3			X		2	3958	0101	2015	420,00			
detrazione								TOTALE G	420,00	H		420,00

Esempio 2

Proprietario di fabbricato, percentuale di possesso 50% adibita a sua abitazione principale; altro proprietario percentuale di possesso 50%, non adibita a sua abitazione principale. La TASI viene calcolata applicando l’aliquota determinata da chi la detiene, ovvero l’aliquota prevista per l’abitazione principale dello 0,25% ed il versamento può essere effettuato in parti uguali tra i due proprietari, ovvero solidalmente da uno solo di loro. Riprendendo l’esempio precedente la TASI risulta essere comunque pari ad €. 840,00 divisa in due rate con l’opzione di essere versata interamente da uno solo dei possessori o da entrambi in relazione alla propria percentuale di possesso.

Modello F24 proprietario 1

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc	Saldo	Numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati	
A 3 2 3			X		2	3958	0101	2015	420,00			
detrazione								TOTALE G	420,00	H		420,00

Oppure

Modello F24 Proprietario 1

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc	Saldo	Numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati	
A 3 2 3			X		2	3958	0101	2015	210,00			
detrazione								TOTALE G	210,00	H		210,00

Modello F24 Proprietario 2

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

codice ente/ codice comune	Ravv.	Immob. variati	Acc	Saldo	Numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati		importi a credito compensati	
A 3 2 3			X		2	3958	0101	2015	210,00			
detrazione								TOTALE G	210,00	H		210,00

Dichiarazione

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce la eventuale variazione rilevante ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Per gli immobili che non hanno subito variazioni rispetto all’applicazione dell’IMU al 31 dicembre 2013, si considera assolto

l’obbligo dichiarativo con il solo versamento da parte di uno dei soggetti passivi già dichiarati ai fini IMU dell’intera obbligazione dovuta.

Sanzioni

L’omesso versamento è punibile con una sanzione del 30 per cento dell’imposta non versata.
L’omessa dichiarazione è punibile con una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta dovuta.
L’infedele dichiarazione è punibile con una sanzione dal 50 al 100 per cento dell’imposta dovuta.

Informazioni

Maggiori informazioni possono essere reperite consultando il sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it o direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Tributi in Piazza C. Battisti 25 – Anzio – il martedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.